



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N° 08 /2017 DEL 07/03/2017

Oggetto: rimozione rifiuti urbani accumulati nella via Triangolo ed in altre aree pubbliche periferiche e ripristino del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per un periodo di giorni trenta;

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

su disposizione verbale del Sindaco e facendo seguito alla nota ASP UOT Prevenzione di Partinico prot. 768/UOT del 06/03/2017, propone allo stesso di adottare la seguente determinazione:

IL SINDACO

PREMESSO in fatto:

Che con Decreto del tribunale di Palermo sez Fallimentare n 226 del 22/12/2014 è stato dichiarato il fallimento della Alto Belice Ambiente S.p.A. già gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nei comuni accorpati nell'Ambito Territoriale Ottimale PA2;

Che conseguentemente, l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con decreto del 22 gennaio 2015, nominava il Commissario straordinario, al quale veniva affidato il compito di garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei comuni ricompresi nel predetto Ambito Territoriale Ottimale.

Che non essendo stato possibile individuare modalità operative e soggetto gestore che garantissero la gestione unitaria del servizio i Comuni, e tra essi il comune di Camporeale, hanno evitato la sospensione e la interruzione del servizio emanando ordinanze previste dal comma 1 dell'art. 191 D.lgs 191/ 2006 con le quali, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art 5 e agli artt. 15 e 19 L.r 9/2010, si è disposta l'esecuzione del servizio mediante affidamento a ditte esterne.

Che in particolare il comune di Camporeale ha provveduto alla bisogna con ordinanze n. 7 del 4/02/2015, n. 37 del 02/07/2015 e n. 19 del 29/07/2016 (Allegati A-B-C), con scadenza il 4/02/2017, ai sensi del IV comma dell'art 191 D.lgs 152.

Che alla data del 4/02/2017 essendo scaduto il termine massimo per l'esercizio del potere derogatorio concesso ai Sindaci per far fronte a situazioni emergenziali in materia di rifiuti il Sindaco del comune di Camporeale, con ordinanza sindacale n. 3 del 3 febbraio 2017 successivamente prorogata con ordinanza n. 6 del 21/02/2017 ha ordinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 L.R. 16/1863 e 38 L. 142/1990, come recepita in Sicilia con L.R. 48/1991 ha ordinato *"per un periodo di giorni dieci, decorrenti dal 04/02/2017, di non esporre o depositare sulle pubbliche vie e su tutto il territorio comunale rifiuti di qualsiasi genere anche racchiusi in sacchetti ed ha disposto che, limitatamente alla frazione umida racchiusa negli appositi sacchetti, i rifiuti potranno essere depositati presso la via Triangolo (area campo sportivo) dove sono presenti gli appositi contenitori"*. Tale provvedimento è stato adottato nel convincimento, ahimè risultato fallace, che in tempi ragionevoli sarebbe stata data attuazione a quanto dispone l'art. 3 dell'Ordinanza Presidenziale n.2/rif. del 02/02/2017.

Che, a seguito della emanazione della citata Ordinanza Presidenziale, il comune di Camporeale, con nota n. 1035 del 09/02/2017 (All. D), invitava la SRR di Palermo Provincia Ovest, in persona del Presidente e del Commissario Straordinario, a provvedere a garantire la continuità del servizio scegliendo tra le opzioni possibili quella dell'appalto a terzi e per accelerare i tempi e forniva già predisposti schemi di capitolato, piano finanziario e lettera di invito;

Che, con nota n 49 del 9/02/2017 (All. E.), la SRR declinava ogni responsabilità affermando la propria incompetenza;

Che, a seguito del rifiuto ad intervenire con nota n. 1351 del 21/02/2017 (all. D), rimasta inevasa, il Comune chiedeva un urgentissimo intervento finalizzato a ripristinare la funzionalità del servizio.

Avendo appreso che altri comuni hanno continuato ad affidare a terzi l'appalto del servizio, reiterando ordinanze ex-art. 191 D.Lgs 152/2006, ovvero facendo ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti ex-artt. 50 e 54 D.lgs 267/2000;

Che ritenuta la illegittimità di siffatti provvedimenti che, a prescindere dal madornale errore di ritenere applicabile in Sicilia l'art. 50 concernente i poteri del Sindaco che in forza delle prerogative statutarie nella Regione Siciliana sono normati in Sicilia dall'artt. 13 L.R. 7/2002, 69 L.R. 16/1963 e 38 Legge 142/90, per come recepita con L.R. 48/91, incorrono nel vizio di violazione di legge per utilizzare, in elusione dei limiti massimi temporali previsti dall'art. 191 D.Lgs 267/2000, norme aventi carattere di generalità in fattispecie regolate da legge speciale (cfr sul punto circolare Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per i Rifiuti n. 0005982 del 22/04/2016 parag. 1 pag 2 e 3, che sancisce in modo assolutamente inequivoco l'inapplicabilità delle norme che conferiscono ai sindaci poteri ordinatori a carattere generale alle fattispecie riguardante il servizio rifiuti), con nota n. 1689 del 02/03/2017, ha invitato l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti a volere esprimere, con la necessaria urgenza, il proprio motivato avviso sul fatto se sia consentito al Sindaco di Camporeale di ordinare, ai sensi degli artt. 69 L.R. 16/1963 e 38 Legge 142/90, per come recepita con L.R. 48/91 ed occorrendo dell'art 32 L 833/1978, una speciale forma di raccolta e trasporto rifiuti urbani mediante affidamento del servizio in appalto a ditta idonea sino alla data di efficacia dell'Ordinanza Presidenziale n. 2/Rif. Del 02/02/2017 e comunque sino alla data di avvio del servizio ai sensi dell'art. 3 citata ordinanza.

Che con nota n. 1684 del 02/03/2017 è stato richiesto alla competente ASP di effettuare un sopralluogo al fine di accertare se l'accumulo di rifiuti, prevalentemente organici, avesse determinato situazione di emergenza sanitaria con pericolo per la pubblica salute,

che, con nota 768 del 6/03/2017, l'ASP UOT di Partinico, accertata una situazione di emergenza sanitaria, disponeva non solo la rimozione dei rifiuti dall'area di via Triangolo e dalle periferie, ma anche *il ripristino di una condizione di normalità nel servizio di gestione RSU.*

Considerato in diritto

Che per la rimozione dei rifiuti accumulati su aree pubbliche il Sindaco può avvalersi del potere ordinatorio allo stesso conferito dagli artt. 69 L.R. 16/1963, 38 L 142 1990 per come recepita dalla L.R. 48/1991 e 13 L.R. 7/1992 nonché dall'art. 32 L. 833/1978 nella sua qualità di autorità sanitaria locale;

Che il ritardo a provvedere da parte della SRR Palermo Provincia Ovest e della Regione Siciliana nel dare i richiesti chiarimenti in ordine alla individuazione del soggetto competente ad intervenire per l'attuazione delle disposizione di cui all'art. 3 Ordinanza presidenziale 2/rif/2017 e per chiarire i limiti e le possibilità di intervento da parte del sindaci con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti una volta decorso il periodo massimo di 24 mesi per l'efficacia delle ordinanze ex art 191 D.lgs 152/2006, impongono una rivisitazione della possibilità del ricorso ad ordinanze sindacali fondate su disposizioni di legge diverse dall'art. 191 D.lgs 152/2006, nche per il ripristino del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Che allo scopo sovviene la sentenza del Tar Sicilia sez III Palermo nella sentenza del 23/01/2017 ha affermato:

"l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005) ..." (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737)."

Che il principio affermato dal Giudice amministrativo con riferimento a norme di carattere generale tanto più deve essere considerato applicabile nella antinomia tra l'art. 191 D.lgs 191 (norma speciale) e l'art. 32

L. 833/1978 (norma speciale anch'essa) che tuttavia deve considerarsi prevalente in ragione del bene pubblico tutelato.

Ritenuto che nel perdurare dell'inerzia della competente Autorità Regionale può ordinarsi la ripresa del servizio di raccolta e trasporto rifiuti;

Visti gli artt.32 L. 833/2/1978 , 69 L.R 16/1963 e 38 L. 142 /90, nel testo vigente in Sicilia;


ORDINA

- Provvedere alla eliminazione dei rifiuti urbani accumulati nella via Triangolo ed in altre aree pubbliche periferiche mediante affidamento a ditta idonea nel rispetto del D.lgs. 50/2016.
- Provvedere al ripristino del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per un periodo di giorni trenta, prorogabili, mediante affidamento a ditta idonea, nel rispetto del D.lgs. 50 con inserimento nel capitolato di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di intervento della Regione Siciliana.
- Dare atto che per la copertura finanziaria trova applicazione l'ordinanza n. 31 del 28.12.2016;

DISPONE

che copia della presente sia inviata alla Stazione Carabinieri di Camporeale, alla Prefettura di Palermo, al Presidente della Regione, al Presidente ed al Commissario Straordinario della S.R.R. di Palermo – Provincia Ovest, all'Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Responsabile del Programma Segreteria Generale – Organi Istituzionali e Pubblicazioni per la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio e all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(Istr. Tecnico Vincenzo Mirrione)



IL SINDACO

VISTA la superiore proposta, la fa propria e ordina quanto in essa contenuta.

IL SINDACO
(Dott. Vincenzo Cacioppo)

